

(carta intestata della struttura)

## ACCORDO DI OSPITALITA' TEMPORANEA

### PREMESSO

- che l'/la \_\_\_\_\_, conduce in locazione/proprietà l'unità immobiliare sita in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ di proprietà \_\_\_\_\_ con contratto di locazione stipulato il \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso

fra

- A) **Parte ospitante:** \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, che interviene al presente atto a mezzo legale rappresentante \_\_\_\_\_;
- B) **Parte ospitata:** cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

viene stipulato il seguente

### ACCORDO DI OSPITALITA' IN APPARTAMENTO AD USO ABITAZIONE

1. Con la presente scrittura la PARTE OSPITANTE concede in ospitalità alla PARTE OSPITATA che accetta l'unità immobiliare sita in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, ad uso esclusivo di abitazione dell'ospitato per la durata di mesi \_\_\_\_\_, con inizio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e non rinnovabile tacitamente.
2. La parte ospitata si impegna a sottoscrivere, se richiesto, in aggiunta al presente accordo il regolamento interno della parte ospitante.
3. Le spese energetiche (luce, gas, acqua) sono a carico della Parte ospitata e verranno chieste a rimborso nelle modalità previste dalla Parte ospitante, sia nel caso di intestazione diretta delle utenze alla parte ospitata o a rimborso a seguito di consuntivo delle spese effettivamente sostenute, che dovranno essere versate con le modalità indicate al momento della richiesta.
4. Stante la peculiarità dell'accordo non è previsto deposito cauzionale.
5. E' vietato alla parte ospitata di concedere a terzi il godimento dell'immobile (cioè ospitare altre persone), neppure parzialmente, né a titolo oneroso né a titolo gratuito.
6. La mutata destinazione d'uso dei locali nonché il mancato pagamento anche parziale di quanto previsto al punto 3 produrranno la risoluzione del presente accordo e comporteranno il rilascio dell'appartamento.
7. La parte ospitata si fa responsabile della custodia e della manutenzione ordinaria dell'alloggio e di quanto in essa contenuto (mobili, arredi e apparecchi igienico-sanitari, suppellettili, porte, ecc....) rifondendo la parte ospitante per eventuali danni arrecati a strutture ed arredi. Si obbliga inoltre a lasciare l'appartamento in perfetto ordine, al termine dell'accordo di ospitalità.
8. La parte ospitata si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali nonché agli impianti tutti. L'inosservanza determina di fatto la risoluzione del presente accordo a danno e spese della parte ospitata.
9. La parte ospitata è responsabile verso la parte ospitante e verso altri soggetti dei danni causati per sua colpa da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'abitazione.

10. Il presente accordo non costituisce locazione di immobile né stabilisce a favore della parte ospitata diritti di qualsiasi tipo sull'abitazione oggetto del presente accordo. Di conseguenza:

- La parte ospitata si obbliga a lasciare libero accesso ai locali agli incaricati della parte ospitante che potranno accedervi in qualsiasi momento, senza preavviso, anche in assenza dell'occupante. L'eventuale impedimento all'accesso è causa di immediata chiusura del presente accordo di ospitalità;
- La parte ospitante, qualora ravvisasse la necessità di chiudere l'accordo, dovrà informare preventivamente il Comune di Vicenza;
- La parte ospitante non risponde in alcun modo dei beni di proprietà della parte ospitata contenuti nell'appartamento oggetto dell'accordo. In caso di rilascio dell'appartamento, la parte ospitata già fin d'ora assicura che sgombererà i locali da tutti gli oggetti di sua proprietà nei tempi che la stessa gli indicherà. Qualora la parte ospitata non lasci liberi i locali dalle proprie cose nei tempi previsti dal paragrafo precedente, la parte ospitata fino d'ora dichiara di considerare quelle cose come abbandonate e pertanto autorizza la parte ospitante a smaltirle o destinarle ad altro uso.

11. Qualunque modifica del presente accordo dovrà risultare da atto sottoscritto dai contraenti.

12. Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti richiamano le disposizioni di legge.

Atto esente da imposta di bollo, legge 4.12.1997, n.460, art. 11, essendo la \_\_\_\_\_ organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, \_\_\_\_\_

La parte ospitata

\_\_\_\_\_

La parte ospitante

\_\_\_\_\_

Il Comune di Vicenza prende visione del presente accordo e si impegna:

- all'elaborazione del progetto educativo individualizzato che verrà allegato al presente accordo;
- alla supervisione e monitoraggio del progetto di presa in carico del nucleo familiare;
- alla programmazione degli incontri di verifica.

per presa visione:  
Il Dirigente  
dei Servizi Sociali  
(o suo delegato)

\_\_\_\_\_

Allegato alla presente: Progetto educativo individualizzato